DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1995

sull'adozione di misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/521/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 [2], in particolare l'articolo 360,

considerando che l'amministrazione doganale del Regno di Spagna, con lettera del 4 aprile 1995, completata dalla lettera del 27 luglio 1995, ha espresso l'auspicio di poter fare applicare l'articolo 360 per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per le operazioni di transito comunitario esterno riguardanti le sigarette della voce 24.02.20 del sistema armonizzato e che a tal fine desidera ottenere l'accordo della Commissione;

considerando che alcune operazioni di transito comunitario esterno concernenti le sigarette hanno fatto oggetto di informazioni specifiche, segnatamente in applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio [3];

considerando che risulta, da un lato, dalle informazioni fornite dall'amministrazione doganale del Regno di Spagna e, dall'altro, dalle informazioni raccolte dalla Commissione che la frode sulle sigarette nel quadro del regime del transito comunitario esterno avrebbe assunto proporzioni considerevoli, segnatamente da quando è stato vietato il trasporto di questi prodotti in applicazione della convenzione TIR del 1975;

considerando che, malgrado le misure adottate sul piano comunitario in applicazione delle disposizioni dell'articolo 361 del succitato regolamento (CEE) n. 2454/93 per portare, con decorrenza dall'aprile 1994, l'importo della garanzia globale al 100 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili nei confronti delle sigarette trasportate in regime di transito comunitario esterno, è opportuno tener presente che siffatte operazioni di transito comunitario esterno presentano rischi di frode eccezionali;

considerando che la domanda dell'amministrazione doganale del Regno di Spagna è fondata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione autorizza l'amministrazione doganale del Regno di Spagna ad adottare, in conformità dell'articolo 360 del regolamento (CEE) n. 2454/93, misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per le operazioni di transito comunitario esterno concernenti le sigarette della voce 24.02.20 del sistema armonizzato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8.
[3] GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1.